



Ord. n. 128 /15

del 23/12/2015

Oggetto: Divieto di Accensione e Lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici .

IL SINDACO

Preso atto, nell'approssimarsi del periodo delle festività natalizie e di Capodanno, dell'insorgere del fenomeno dell'uso incessante di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi abitati in qualsiasi giorno ed in qualsiasi ora, sia diurna che notturna;

Rilevato come tale condotta, oltre che costituire possibile pericolo per i cittadini, determina altresì grave ed irreparabile nocumento per la quiete pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo;

Visto l'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/3/2000;

Visti l'art. 57 del TULPS del 1931 e successive modifiche e gli artt. 81 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, emanato con R.D. 6/5/1940 e successive modifiche;

Vista la legge n. 689/1981 e successive modifiche ed, in particolare, gli artt. 13, 19 e 20 della medesima;

Visti gli artt. 659, 674 e 703 del Codice Penale;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

ORDINA

per quanto sopra indicato e con effetto immediato, per motivi di tutela della quiete pubblica e senza pregiudizio per le sanzioni penali previste:

è fatto divieto per chiunque, in qualsiasi luogo pubblico ed in qualsiasi ora, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, di accendere od esplodere artifici o manufatti pirotecnici di qualunque genere e comunque denominati, ivi compresi i giocattoli pirici, le munizioni giocattolo, gli inneschi e i detonatori;

è fatta deroga al divieto di cui sopra per i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio, attese le consuetudini in uso, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, se necessarie;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000, ai trasgressori sarà applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. n. 689/81, gli artifici ed i manufatti in uso per le accensioni o le esplosioni potranno essere sottoposti a sequestro per la successiva confisca, in quanto cose utilizzate o destinate a commettere la violazione;

RAMMENTA

che, ai sensi dell'art. 659 C.P. il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00;

che, altresì, ai sensi dell'art. 674 C.P. il provocare in qualsiasi luogo emissione di gas, di vapori, o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad € 206,00;

che, inoltre, ai sensi dell'art. 703 C.P., l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino a € 103,00 e, se in luogo ove4 sia adunanza o concorso di persone, con l'arresto fino ad un mese;

PRECISA

che tra i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo debba ricomprendersi, ad esempio, i cosiddetti petardi, i mortaretti, i razzi, i razzi illuminanti, le castagnole, le fontane, le stele, le girandole, i nastri scoppianti e, comunque, tutti gli artifici e manufatti da divertimento, con effetto scoppio e/o ad effetto luminoso in qualsiasi modo denominati;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Vetralla per la sua osservanza;
- alla Prefettura-UTG di Viterbo, per opportuna conoscenza;
- all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sandrino AQUILANI



AI